



COMUNE DI DUMENZA
PROVINCIA DI VARESE
Viale delle Rimembranze, n.9 – 21010
C.F./P.I. 00579150129
Tel. 0332/517239 Fax 0332/517050
E-mail: info@comune.dumenza.va.it

ORDINANZA N. 07/2013

DISPOSIZIONE TAGLIO PIANTE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE AREE DI TRANSITO DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, CONSORTILI E VICINALI AD USO PUBBLICO, DELLE AREE DI SOSTA E DEI MARCIAPIEDI

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n.15 del 08.09.2006 "MANUTENZIONI DELLE RIPE STRADALI TAGLIO DELLE SIEPI E DEI RAMI";

Visto il regolamento edilizio approvato con delibera C.C. N. 61 del 30.10.1990, art. 10 comma 10.3 "recinzioni accessi carrabili parcheggi";

Visti gli art. 892 (distanze per gli alberi), 893 (alberi presso strade, canali e sui confini di boschi), 894 (alberi e distanze non legale), 895 (divieto di ripiantare alberi a distanza non legale) e 896 (recisione dei rami protesi e di radici) Codice Civile;

Visto il D.Lgs. n 360 del 10.09.1993 disposizioni correttive ed integrative al codice della strada e succ. modifiche ed articoli 29 e 7.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che ai bordi delle strade pubbliche o di uso pubblico, risultata crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, fronde e foglie verso la sede stradale e/o marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitando l'uso dei marciapiedi ai pedoni e la visibilità agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

Rilevato che in occasione di eventi meteorologici avversi (neve, temporali, ecc) si verifica sistematicamente la caduta di alberi sulla sede stradale con conseguenti blocchi della circolazione;

Rilevata la pericolosità dell'eventuale caduta di rami o intere piante sulla sede delle carreggiate stradali;

Rilevato inoltre che il fenomeno è aggravato per le piante di alto fusto in quanto è più probabile il rischio di caduta delle stesse oltre il confine stradale così come per quelle vistosamente inclinate;

Precisato che presso curve ed incroci stradali, le piante, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per venti metri lineari prima dell'inizio della curva o dell'incrocio da entrambi i lati nei due sensi di marcia;

Ritenuto che tali inadempiente costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonabile;

Attestato che la presenza di piantagioni e di siepi contigue alle strade possono costituire pericolo per la sicurezza del transito veicolare;

Verificato che i proprietari sono tenuti alla manutenzione delle siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada ed il taglio delle piante e rami che si protendono oltre il confine stradale e

che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

ORDINA

1. I proprietari degli immobili e dei terreni posti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico dell'intero territorio comunale: il taglio di tutte le piante poste a distanza tale dalle strade per cui la loro proiezioni possa interessare il sedime stradale.
La potatura delle piante e il taglio di rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità nonché di rispettare le distanze previste dalla legge per la loro messa a dimora.

Il taglio e la potatura di ogni pianta che dall'aspetto possa costituire pericolo, in ragione del rischio di caduta oltre il confine stradale. Inoltre presso curve ed incroci stradali le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro (1) dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di venti (20) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.

Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i conduttori sono obbligati a rimuoverli nel più breve possibile.

Resta in ogni caso a loro carico la responsabilità per eventuali danni provocati a persone, mezzi o cose, derivanti dalla caduta degli alberi o delle ramaglie.

2. I proprietari degli immobili o dei terreni contigui alle strade pubbliche o di uso pubblico sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi.
I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi, devono essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi un'invasione della proprietà pubblica. **Per l'esecuzione di tali lavori non è necessaria alcuna autorizzazione.**
3. Ai proprietari degli immobili e dei terreni contigui alle strade, di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo esistenti e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quale ad esempio: erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque ripristinando ogni irregolarità.
4. Nell'eventualità che gli interessati non procedono autonomamente al taglio preventivo delle piante e delle siepi, soprattutto nelle zone ritenute a maggior rischio per le utenze stradali, l'Amministrazione Comunale potrà eseguire direttamente i lavori senza ulteriore comunicazione, provvedendo all'allontanamento immediato dei residui del taglio con successivo addebito delle spese sostenute ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

SANZIONI

I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente. La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, e alle bacheche pubbliche e pubblicata sul sito internet del Comune.

Gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Dumenza, 24 aprile 2013



IL SINDACO
(Corrado Nazario Moro)